



COMUNE DI CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI TRIBUTARI (Articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 05/12/2019

Prima modifica apportata con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 21/07/2022

Seconda modifica apportata con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 23/11/2023

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. La finalità del Regolamento è la definizione dei criteri e delle regole relativi alla facoltà da parte dell'amministrazione comunale di destinare le risorse, eventualmente disponibili secondo le disposizioni di legge, alle seguenti fattispecie:
 - a) potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate tributarie;
 - b) trattamento accessorio del personale dipendente, anche titolare di incarico di posizione organizzativa, impegnato, anche in via non esclusiva, nel perseguimento di obiettivi assegnati agli uffici di cui alla lettera a).

Articolo 2 – Finanziamento degli incentivi

1. Al fine di alimentare gli incentivi di cui all'articolo 1 viene annualmente costituito, ove ne ricorrano i presupposti di legge e regolamentari, un Fondo apposito, denominato "*Fondo per gli incentivi TRIBUTARI*" (di seguito semplicemente "Fondo"), che viene destinato alle finalità di cui al predetto articolo secondo le seguenti determinazioni:
 - a) potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate tributarie, nella misura del 10,00% del fondo,
 - b) trattamento accessorio del personale dipendente, anche titolare di incarico di posizione organizzativa, impegnato, anche in via non esclusiva, nel perseguimento di obiettivi assegnati agli uffici di cui alla lettera a), nella misura del 90,00% del fondo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle entrate tributarie effettivamente riscosse nell'anno precedente a quello nel quale esso viene costituito, con riferimento alle somme di cui al Rendiconto della Gestione approvato, e nella misura del 5% delle stesse, secondo le seguenti fattispecie:
 - a) riscossioni, compresi sanzioni e interessi, relative ad atti di accertamento emessi per IMU, ivi comprese quelle derivanti da procedure coattive conseguenti ai predetti atti di accertamento, ancorché l'incasso dell'importo proveniente da queste ultime sia stato operato da terzi. Non rileva, ai fini della determinazione delle somme predette, l'anno di avvenuta notifica degli atti di accertamento cui le riscossioni predette si riferiscono, né l'anno di imposta accertato;
 - b) riscossioni, compresi sanzioni e interessi, relative ad atti di accertamento emessi per IMU, ivi comprese quelle derivanti da procedure coattive conseguenti ai predetti atti di accertamento, notificati dall'ente con il supporto di società esterne, comunque non concessionarie dell'attività di accertamento, ancorché l'incasso dell'importo proveniente dalle predette procedure esecutive sia operato da terzi. Non rileva, ai fini della determinazione delle somme predette, l'anno di avvenuta notifica degli atti di accertamento cui le riscossioni predette si riferiscono, né l'anno di imposta accertato.
3. Le somme di cui al precedente comma 2 afferiscono al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sul tributo in precedenza menzionato (autoliquidazione alle scadenze predeterminate dalla legge).
4. Al fine di pervenire ad una stima delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si determina lo stanziamento delle stesse applicando la percentuale di cui al comma 2 alle riscossioni realizzate, a pari titolo, nell'ultimo esercizio finanziario per il quale risulti approvato il rendiconto della gestione. In sede di prima applicazione, avente decorrenza dall'anno 2019, con riferimento alle riscossioni dell'anno 2018, si provvede a tale stanziamento con variazione di bilancio.

5. Secondo le disposizioni di cui al richiamato art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, la determinazione effettiva delle somme afferenti al Fondo si attua esclusivamente sulla base delle riscossioni certificate nel rendiconto approvato per l'anno di riferimento.

6. Qualora il servizio di accertamento e/o riscossione spontanea in materia tributaria sia affidato in concessione, resta esclusa, ai sensi di legge, l'applicazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 3 – Erogazione del salario accessorio

1. Le risorse di cui all'articolo 2, una volta definitivamente individuate, ridotte della quota che l'Amministrazione ha destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici coinvolti, vengono ripartite tra il personale che presta la propria attività, anche in via non esclusiva, per il raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio delle entrate tributarie. La ripartizione tiene conto di quanto segue:

a) la quota destinata al trattamento accessorio del personale è da computare al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) la quota attribuibile a ciascun dipendente, ivi compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo dello stesso dipendente;

c) il trattamento incentivante di cui alla precedente lettera a) è erogabile previa definizione, assegnazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio tributario, secondo il vigente *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* dell'ente;

d) qualora parte delle risorse attribuite al salario accessorio del personale non venga distribuita in esito alle procedure di cui alla lettera c), si verifica un'equivalente economia di spesa per l'amministrazione, con divieto di riassegnazione delle risorse predette al Fondo dell'anno successivo.

~~2. La ripartizione della quota di competenza del personale dipendente, così come definita dal precedente articolo 2, commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:~~

~~– responsabile dell'area contabile e finanziaria alle dipendenze del quale è posto l'ufficio tributario e che assomma in sé, altresì, le competenze di responsabile del tributo e responsabile del procedimento, nella misura del 30,00%~~

~~– dipendente ufficio tributi categoria C, nella misura del 35,00% per l'anno 2019, del 30,00% per ciascuno gli anni 2020 e 2021 e del 35,00% dall'anno 2022 ~~(modificato e sostituito dal seguente periodo)~~ **n. 2 dipendenti ufficio tributi nella misura del 35,00% ciascuno per l'anno 2019 e del 30,00% ciascuno con decorrenza dall'anno 2020** ~~(prima modifica)~~~~

~~– dipendente ufficio tributi categoria B, nella misura del 35,00% per l'anno 2019, del 30,00% per ciascuno gli anni 2020 e 2021 e del 35,00% dall'anno 2022 ~~(abrogato)~~ ~~(prima modifica)~~~~

~~– dipendente ufficio ragioneria categoria B, nella misura del 10,00% a decorrere dall'anno 2020 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ~~(modificato)~~ ~~(prima modifica)~~~~

~~Per l'anno 2019 l'importo destinato ad una figura incardinata presso l'ufficio tributi viene attribuito per sette mesi al dipendente cessato per quiescenza in data 5 agosto 2019 e per cinque mesi al dipendente assunto in data 20 maggio 2019. ~~(modificato)~~ ~~(prima modifica)~~~~

~~Per il predetto anno (2019) l'incentivo potrà essere riconosciuto solo qualora non intervengano indicazioni giuridiche e/o giurisprudenziali e/o giuscontabili, esplicitanti la loro validità sull'intero territorio nazionale, contrastanti con la suddetta disposizione e volte a definire periodi di decorrenza del diritto all'erogazione successivi.~~

~~Per gli anni in cui si verificano avvicendamenti di personale dipendente, relativamente alle figure interessate suindicate, per collocamento a riposo o per altre cause di cessazione, l'incentivo verrà riconosciuto proporzionalmente in relazione al periodo di servizio prestato da ciascun dipendente e attribuendo al dipendente cessato l'eventuale periodo di compresenza con il dipendente neoassunto o in sostituzione. ~~(nuovo periodo)~~ ~~(prima modifica)~~~~

2. NUOVO ARTICOLATO in vigore dall'anno 2023 “La ripartizione della quota di competenza del personale dipendente, così come definita dal precedente articolo 2, commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

- responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria alle dipendenze del quale è posto l'ufficio tributario e che assomma in sé, altresì, le competenze di responsabile del tributo e responsabile del procedimento, nella misura del 28,00%,
- n° due dipendenti dell'ufficio tributi nella misura del 28,00% ciascuno,
- n° due dipendenti dell'ufficio ragioneria poste a supporto dell'ufficio tributi nella misura dell'8,00% ciascuno.

Per gli anni in cui si verificano avvicendamenti di personale dipendente, relativamente alle figure interessate suindicate, per collocamento a riposo o per altre cause di cessazione, l'incentivo verrà riconosciuto proporzionalmente in relazione al periodo di servizio prestato da ciascun dipendente (disposizione del presente periodo decorrente dall'anno 2023 di erogazione del compenso – per cassa).

3. Il rispetto della tempistica di approvazione dei documenti contabili, posto quale condizione ineludibile per il diritto all'erogazione del compenso di cui in argomento (bilancio di previsione e rendiconto della gestione), è da intendersi realizzata purché l'ente rispetti i termini di legge, anche se eventualmente differiti da specifica disposizione normativa statale; la disposizione di cui al precedente periodo del presente comma si intende applicabile qualora non emergano indicazioni giuridiche e/o giurisprudenziali e/o giuscontabili, esplicitanti la loro validità sull'intero territorio nazionale, contrastanti con la medesima e volte a definire la predetta tempistica nella stretta osservanza del termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione e/o del 30 aprile per il rendiconto della gestione.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.